



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 337 DEL 20/04/2018

### Settore CACCIA PESCA E SPORT

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI NELL' ATC N. 1 - VICENZA NORD.**

#### IL DIRIGENTE

Richiamati l'art. 18 della Legge n. 157/92 e l'art. 16 della L.R. n. 50/93, che disciplinano l'esercizio della caccia di selezione degli ungulati;

Richiamati gli artt. 20 e 21 del *Regolamento provinciale per la Zona Alpi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 16095/20 del 16.05.2006 e s.m.i., che dettano ulteriori disposizioni per il prelievo selettivo degli ungulati;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 235 del 06.03.2018, che ha dato facoltà alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella zona faunistica delle Alpi, di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati e di predisporre, sentito il parere dell'ISPRA, adeguati piani di prelievo selettivo, pertanto, anche al di fuori della zona faunistica delle Alpi, ossia nel territorio provinciale costituito in Ambiti Territoriali di Caccia;

Richiamate le *Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati*, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione nn. 54591/318 del 29/07/2008 e s.m.i., che, al punto 12, così dispongono:

*“I Comprensori alpini e gli A.T.C., d'intesa con gli accompagnatori e con il Corpo di Polizia Provinciale, hanno il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione e il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei soci al prelievo in selezione, garantendo pari diritti e doveri ai cacciatori interessati.”;*

Visto il Piano faunistico-venatorio provinciale, approvato con DCP nn. 25191/68 del 01.07.2003 e s.m.i., che, al cap. 3.9, fornisce indirizzi in materia di prelievo selettivo degli ungulati stabilendo, tra l'altro, che: *“La C.D.S. è coordinata dall'organo di gestione delle strutture venatorie territoriali, sulla scorta delle disposizioni provinciali e in stretta collaborazione con gli agenti competenti per territorio del Corpo di Polizia Provinciale”;*

Visto che l'ATC n. 1 Vicenza nord, allo scopo di espletare nel miglior modo le proprie funzioni di coordinamento del prelievo selettivo, aveva ritenuto necessario proporre alla Provincia l'adozione di "Disposizioni organizzative" per il prelievo degli ungulati da impartire ai soci del medesimo ATC, che contenessero i requisiti per l'accesso ai prelievi e stabilisse le modalità di assegnazione dei capi da prelevare;

Visto che la Provincia, riconoscendo l'utilità di disposizioni interne per tale forma di caccia, che tenessero conto delle peculiarità del territorio dell'Ambito Vicenza Nord, ha approvato, con Determina dirigenziale n. 363 dell'9 maggio 2016, le disposizioni organizzative per il prelievo selettivo proposte dall'ATC 1 - Vicenza Nord;

Preso atto che, nel periodo intercorso tra l'approvazione delle disposizioni in parola e il momento attuale, sono mutate alcune condizioni relative al prelievo selettivo, in particolar modo in riferimento allo scarso interesse verso il prelievo delle femmine di Capriolo, alla taratura e utilizzo dell'arma nelle uscite di selezione, alla mancata previsione per la quale il socio dell'ATC 1, che pratica il prelievo selettivo nello stesso, non possa praticare altri prelievi selettivi di ungulati poligastrici all'interno della provincia di Vicenza, ad esclusione delle Aziende Faunistico – Venatorie, nonché, in linea con le vigenti direttive provinciali per il prelievo in selezione, alla possibilità di prelevare fino ad un massimo stagionale di due capi di ungulato e, una volta conclusa la sessione di caccia di selezione, poter esercitare le altre forme di caccia consentite dal calendario;

Visto che, a tal proposito, l'ATC in parola, con nota n. 22973 del 06.04.2018, ha proposto alla Provincia le seguenti integrazioni alle Disposizioni in materia di selezione, al fine di risolvere i problemi sopra rappresentati:

1) fissare a 20, anziché 15, il numero minimo delle giornate obbligatorie per il prelievo del capo assegnato;

2) prevedere, all'interno nella regolamentazione del prelievo selettivo, l'obbligatorietà degli annuali tiri di taratura, da effettuarsi con la stessa arma che sarà utilizzata nelle uscite di selezione;

3) prevedere che potranno essere assegnati, stagionalmente, fino a due capi di ungulato poligastrico per ogni assegnatario di caccia di selezione;

4) prevedere che una volta effettuato il rientro dall'uscita di caccia di selezione, si possa usufruire della normale giornata di caccia come da calendario;

5) prevedere che il socio dell'ATC 1 che pratica la caccia di selezione al suo interno, non possa esercitare la caccia di selezione sul restante territorio provinciale, ad esclusione delle Aziende Faunistico Venatorie;

Esaminate le proposte pervenute e verificatane la compatibilità con le vigenti norme statali e regionali, nonché con le disposizioni provinciali in materia;

Ritenuto, pertanto, di modificare e integrare le vigenti disposizioni organizzative per il prelievo selettivo degli ungulati, vevoli per l'ATC n.1 – Vicenza Nord, approvate con Determina dirigenziale n. 363 dell'9 maggio 2016, sopra richiamata, approvando le "Nuove disposizioni organizzative per il prelievo selettivo degli ungulati nell'A.T.C. n. 1 Vicenza Nord" che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto

e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## **DETERMINA**

1. di approvare, per quanto in premessa, le “Nuove disposizioni organizzative per il prelievo selettivo degli ungulati nell'A.T.C. n. 1 Vicenza Nord”, nel testo che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di far carico al Comitato direttivo dell'ATC n. 1 - Vicenza Nord di rendere edotti delle nuove disposizioni i soci che intendono praticare il prelievo selettivo degli ungulati, provvedendovi nei modi ritenuti più efficaci.
3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 20/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(ARZENTON ADRIANO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 337 DEL 20/04/2018

Settore CACCIA PESCA E SPORT  
Proposta N° 404 / 2018

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI NELL' ATC N. 1 - VICENZA NORD.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 20/04/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

# NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PRELIEVO VENATORIO IN SELEZIONE A.T.C. 1 “VI NORD”

- 1) La caccia agli ungulati è consentita esclusivamente in selezione.
- 2) Il prelievo in selezione agli ungulati è consentito nei tempi stabiliti dalla Provincia su parere dell'Ispra, nel rispetto dei limiti consentiti imposti dal *Calendario Venatorio Regionale*, tutti i giorni della settimana, esclusi il martedì e il venerdì, dall'orario d'inizio a un'ora dopo l'orario del termine della giornata indicati nel *Calendario Venatorio Regionale*. Il prelievo in selezione potrà essere svolto anche su terreno coperto di neve. L'*A.T.C. 1*, contemporaneamente alle proposte di prelievo, produrrà annualmente alla *Provincia* un calendario delle attività di selezione dove saranno individuati periodi e giornate di caccia settimanali che dovranno essere le medesime per l'intero *A.T.C. 1*.
- 3) Il carniere massimo stagionale viene fissato in due capi di ungulato poligastro.
- 4) Ai sensi dell'art. 1 – *quaterdecies*, comma 5) della Legge n. 248/2005, l'estensione del periodo di caccia di selezione oltre a quello previsto dalla legge statale 157/92, può essere regolamentato dalla Provincia, sentito il parere dell'ISPRA, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età; secondo quanto indicato dal parere *n. 5515/T- A29 dell' ISPRA*, l'estensione del periodo di caccia di selezione oltre a quello previsto dalla legge statale 157/92, è sostenibile solamente se questa è inserita in un contesto gestionale più ampio che preveda, tra l'altro, l'assegnazione nominale dei capi previsti dal piano. Dopo l'approvazione del piano di prelievo da parte della *Provincia* e prima dell'inizio dei prelievi l'*A.T.C. 1* provvederà a trasmettere alla Provincia l'elenco dei soci autorizzati a prelevare i capi di ungulato. I capi assegnati possono essere liberamente scambiati tra i soci assegnatari dandone comunicazione alla Provincia e all'*A.T.C. 1* anche dopo il prelievo.
- 5) Nelle operazioni di selezione i prelievi dovranno essere orientati con priorità sui soggetti scadenti; i prelievi dovranno rispettare i numeri stabiliti nel piano per le diverse classi d'età e di sesso, secondo i seguenti rapporti:  

<i>Capriolo:</i>	<i>50% di giovani (0 e 1° classe)</i>
	<i>50% di adulti (2°, 3° e successive classi)</i>
- 6) Se l'accompagnatore in un'uscita di caccia di selezione incontra un capo che ritiene sanitario, può provvedere al prelievo. Un ungulato oggetto di prelievo è considerato “sanitario”, qualora il suo stato fisico sia talmente debilitato che, se lasciato in natura, porta in breve tempo alla morte del selvatico. Con lo stesso principio è da considerarsi come ungulato “menomato” quell'animale che per varie cause, abbia una menomazione fisica che ne abbia comportato un decadimento organico tale da condurlo allo stato naturale in breve tempo alla morte. Gli ungulati prelevati per motivi “sanitari” di norma non sono conteggiati nel numero dei capi e la loro destinazione sarà disposta, di volta in volta dall'*A.T.C. 1*. Tali prelievi potranno essere effettuati sia dal selezionatore che dall'accompagnatore. A ciascun cacciatore è consentito prelevare un solo capo al giorno, con un limite stagionale di due capi.

**Per poter accedere alla caccia di selezione sono necessari i seguenti requisiti;**

- 7) Qualifica di cacciatore di selezione, rilasciata dalla Provincia secondo i criteri enunciati dal **Piano Faunistico Provinciale**. I neo cacciatori per poter avere la qualifica di cacciatore di selezione devono avere maturato almeno **2 anni di anzianità** di licenza di caccia.
- 8) Aver esercitato l'attività venatoria come socio nell'**A.T.C. 1** nelle ultime due stagioni venatorie e di aver partecipato, complessivamente, negli ultimi **3 anni** ad almeno **2 terzi** dei censimenti sulla specie e ad almeno **2 terzi** delle attività di lavoro che non comportino l'esecuzione di lavori materiali, salvo comprovate cause di forza maggiore e ad giudizio insindacabile del direttivo dell'**A.T.C.1**, su segnalazione del responsabile di settore. In caso di completa assenza per un'intera stagione dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il prelievo in selezione per quella stessa stagione. Non praticare il prelievo di ungulati nel restante territorio provinciale, tranne che all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie.
- 9) Partecipare annualmente alle prove di tiro da effettuarsi presso i poligoni o in strutture autorizzate con compilazione dell'avvenuta partecipazione del modulo rilasciato dall'**A.T.C. 1** e consegnato al responsabile del proprio settore entro il 15 Maggio di ogni anno. L'arma utilizzata nelle prove di taratura dovrà essere la stessa utilizzata per il prelievo selettivo per tutta la stagione venatoria.
- 10) Ogni cacciatore può effettuare al massimo **3 giornate settimanali** per il prelievo in selezione, comprendendo in tale limite le giornate effettuate nella normale attività venatoria. L'uscita di selezione va registrata nel tesserino Regionale e nel registro del Settore entro le ore 20,00 del giorno prima. Le **giornate** di selezione saranno rese obbligatorie per un numero **non inferiore a 20**. L'obbligatorietà terminerà al momento del prelievo del capo. Durante l'attività di prelievo selettivo, anche se effettuato nella normale stagione venatoria, non può essere esercitata la caccia alla restante fauna selvatica, stanziale o migratoria, ad eccezione della Volpe il cui abbattimento è consentito per tutto il periodo previsto dal **Calendario Venatorio Regionale**. E' possibile prelevare il Cinghiale, come attività di controllo, solamente se il cacciatore è abilitato al prelievo. Una volta effettuato il rientro dall'uscita di caccia di selezione, il socio, nella stessa giornata, può praticare le restanti forme di caccia previste dal calendario.
- 11) Gli accompagnatori operano nell'ambito del coordinamento svolto dall'**A.T.C. 1** e dalla **Polizia Provinciale**, con i quali collaborano attivamente. Essi rispondono alla Polizia Provinciale e all'**A.T.C. 1** della propria attività e delle scelte operate. Durante il servizio di accompagnamento non possono portare con sé armi, ma possono usare l'arma del cacciatore che accompagnano in caso di necessità per l'abbattimento del capo ferito o per motivi sanitari. Nel caso il cacciatore sia anch'egli accompagnatore, i ruoli potranno essere invertiti solo nel corso di una diversa sessione di caccia, preventivamente segnalata secondo le modalità previste. I nuovi accompagnatori, nel primo anno di attività, sono impegnati a svolgere il servizio assieme ad altro accompagnatore che abbia maturato almeno un anno di anzianità e sottoporsi alle medesime regole. L'accompagnatore potrà accompagnare nello stesso giorno contemporaneamente **2 Cacciatori** nello stesso luogo.
- 12) Il cacciatore in prelievo di selezione deve essere assistito in ogni sua uscita da uno o più accompagnatori. Spetta all'accompagnatore la responsabilità della scelta dei capi da prelevare. Qualora un cacciatore di selezione non trovasse disponibile nessun accompagnatore iscritto all'**A.T.C. 1** con il consenso scritto del Presidente dell'**A.T.C. 1** potrà avvalersi di accompagnatori provenienti dalla **Zona Alpi** o da altri **A.T.C.**

- 13)** L'*A.T.C. I* in collaborazione con gli accompagnatori e con il corpo di **Polizia Provinciale** ha il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione ed il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei soci al prelievo di selezione, garantendo pari diritti e pari doveri ai cacciatori interessati. Gli accompagnatori interpellati, che non daranno senza validi motivi la loro disponibilità nell'arco della stagione venatoria saranno segnalati dal responsabile del gruppo al direttivo dell'*A.T.C. I* il quale prenderà le dovute decisioni in merito, in conformità delle direttive Provinciali.
- 14)** Ogni prelievo o ferimento va segnalato immediatamente alla Polizia Provinciale e al responsabile del Settore, nonché alla segreteria dell'*A.T.C. I "VI NORD"* entro e non oltre **36 ore** dall'episodio. Il capo ferito è considerato abbattuto, il cacciatore e l'accompagnatore devono dedicarsi alla ricerca dello stesso anche con più uscite con lo scopo di abbatterlo. Devono essere anche segnalate le caratteristiche del capo e del tipo di ferita. Anche il colpo mancato va segnalato immediatamente al Responsabile di settore.
- 15)** Se non disposto diversamente, ogni capo abbattuto in prelievo di selezione, deve essere sottoposto al controllo dei competenti **Agenti del corpo di Polizia Provinciale** nella giornata del prelievo e comunque non più tardi del giorno seguente, senza essere scuoiati, sezionati o sottoposti a congelamento. Il trofeo e/o l'intera mandibola inferiore verranno conservati per le annuali valutazioni. I capi prelevati su cui siano riscontrati segni di malattie, infezioni o malformazioni, devono essere sottoposti a controllo presso i **Servizi Veterinari** o presso **l'Istituto Zooprofilattico**. Deve essere fornita, altresì, alla **Provincia** e agli organi sanitari ogni collaborazione richiesta relativamente alla raccolta di dati statistici e biometrici, alla vigilanza sanitaria e all'attuazione di ricerche scientifiche.
- 16)** Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, eccezion fatta per cani da traccia, segnalati al **Servizio Faunistico Provinciale**. I cani da traccia possono essere utilizzati esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
- 17)** In caso di ferimento di un ungulato il cacciatore o l'accompagnatore devono denunciarne il fatto nella giornata stessa, al corpo di **Polizia Provinciale** o all'*A.T.C. I*. Nel contempo è fatto obbligo di provvedere quanto prima alla ricerca del selvatico ferito, richiedendo l'intervento del conduttore di un cane da traccia di cui all'articolo **16**. Qualora il recupero si debba effettuare nei giorni di silenzio venatorio o in zone precluse alla caccia, dovrà essere richiesta la partecipazione di un agente del corpo di **Polizia Provinciale**. Durante le operazioni di recupero, qualora sia strettamente necessario, è consentito usare il fucile esclusivamente per abbattere il selvatico ferito.
- 18)** Gli accompagnatori e/o cacciatori di selezione che si renderanno responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria, sia con riferimento alle disposizioni delle presenti direttive, saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'*A.T.C.I*, essi saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del **Comitato Direttivo** dell'*A.T.C.I*. Per quanto compete all'Amministrazione Provinciale, le fattispecie comportamentali saranno segnalate alla stessa Amministrazione dall'*A.T.C. I* per i provvedimenti di sua competenza.
- 19)** Per quanto non espressamente previsto in queste direttive, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia.